

## **TI\_GERICHTE 32.2023.143 vom 10. November 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2023.143](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.143)

FR: TI\_GERICHTE 32.2023.143 du 10 novembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 32.2023.143 del 10 novembre 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

maggio 2020 e 23 luglio 2020 il dr. med. \_\_\_\_\_ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 116), le quali sono poi state ribadite nei complementi 22 luglio 2021 (doc. 126 incarto AI), 3 marzo 2021, 10 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021 (doc. 152 incarto AI). 2.5.2. Nell'ambito della nuova domanda, l'assicurata ha trasmesso all'Ufficio AI il certificato 18 luglio 2023 del proprio curante dr. med \_\_\_\_\_, la relazione medica 5 maggio 2023 a firma della dr.ssa \_\_\_\_\_, i certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. \_\_\_\_\_, la relazione medica 24 maggio 2022 dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il rapporto di visita ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell' \_\_\_\_\_, la relazione medica 17 dicembre 2021 della dr.ssa med \_\_\_\_\_, la valutazione clinica 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell' \_\_\_\_\_ e la valutazione ginecologica 6 dicembre 2021 della dr.ssa \_\_\_\_\_ (doc. 218 incarto AI). Il medico SMR dr. med. \_\_\_\_\_ ha ritenuto che tale documentazione non attesti nove patologie e che quelle indicate rientrino nel contesto dell'artrite psoriasica HLAB 27+, situazione clinica la cui influenza sulla capacità lavorativa era già stata valutata nel rapporto finale 23 luglio 2020 e posta alla base della decisione 14 maggio 2021. Ha inoltre evidenziato come dalla refertazione prodotta non si evincesse " il grado di impedimento attuale presente e per quali motivi " (doc. 237 incarto AI). Non può in effetti essere considerata un'attestazione medica facente validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante modifica della situazione accertata nell'ambito della precedente procedura sfociata nel riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita la certificazione 18 luglio 2023 del curante dr. med \_\_\_\_\_. Tale referto, oltre a segnalare un peggioramento delle condizioni cliniche e a proporre una lista di diagnosi che, condivisibilmente, il medico SMR ha ritenuto rientrano nel contesto della nota patologia dell'artrite psoriasica, nulla dice in merito alla conseguenza di tali patologie sulla capacità lavorativa. Quanto alla relazione medica 5 maggio 2023 della dr.ssa \_\_\_\_\_, la stessa, riassunte le anamnesi, rileva l'inefficacia della terapia a base di Humira, fissando una visita per il 26 maggio 2023 per la prescrizione di un piano terapeutico con un nuovo farmaco biologico, senza indicare nuove diagnosi o esprimersi in merito alla capacità lavorativa. Quanto ai certificati 1. febbraio 2022 e 28 febbraio 2023 del dr. med. \_\_\_\_\_, si tratta di richieste di aiuti domiciliari che nulla aggiungono al noto quadro patologico. Parimenti nessun nuovo elemento rilevante ai fini della capacità lavorativa dell'assicurata emerge dalla relazione medica 24 maggio 2022 dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la quale si limita ad indicare l'inserimento di un trattamento con farmaco biologico nell'ambito della nota patologia reumatologica. La lettera ambulatoriale 28 febbraio 2022 del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell' \_\_\_\_\_ si limita ad attestare come l'assicurata sia stata visitata per una sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, alle spalle, alla mano destra e alle caviglie senza porre nuove diagnosi o fare stato di

un peggioramento con influenza sulla capacità lavorativa. Quanto alla componente dermatologica, il rapporto 17 dicembre 2021 della dr.ssa med. \_\_\_\_\_ evidenzia un'onicopatia e una dermatite al cuoio capelluto su malattia psoriasica consigliando una terapia con farmaci biologici, mentre la lettera ambulatoriale 7 dicembre 2021 del Servizio di Dermatologia dell' \_\_\_\_\_ evidenzia una lesione a livello del fianco presente da alcuni anni e indica come le alterazioni ungueali riscontrate siano da interpretare nel contesto della nota psoriasi, rimandando al giudizio del dermatologo circa la necessità di un eventuale terapia biologica e prescrivendo per la dermatite seborroica del cuoio capelluto l'utilizzo di Sebprox shampoo. Da tali referti non si evince un peggioramento dello stato di salute né gli stessi si esprimono sulla conseguenza di tali patologie sulla capacità lavorativa. Stesso discorso vale per il rapporto medico 6 dicembre 2021 della dr.ssa \_\_\_\_\_, la quale si limita a riferire di aver somministrato una terapia con Valtrex a causa di piccole ulcere vulvari causate da Herpes Simplex 1. Neppure l'ulteriore valutazione 4 aprile 2023 del dr. med. \_\_\_\_\_, presentata in sede di osservazioni al progetto di decisione 14 settembre 2023, come condivisibilmente indicato dal medico SMR attesta nuova patologia o un peggioramento notevole delle condizioni di salute, ma viene invece indicato come la paziente riferisca la stabilità del quadro clinico con la persistenza di dolori a livello del bacino. Quanto alla documentazione prodotta dalla ricorrente nell'ambito della procedura ricorsuale (doc. B1-7), va evidenziato come non possono essere ritenuti nell'ambito della presente procedura, poiché secondo la giurisprudenza federale, in una procedura giudiziaria di non entrata in materia, le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C\_901/2013 del 7 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C\_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C\_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C\_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006; DTF 130 V 64; STCA 32.2017.11 del 16 agosto 2017 consid. 2.6 e rinvii ivi citati; cfr. STCA 32.2014.93 del 4 maggio 2015 consid. 2.5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.45 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6). Stante quanto precede, secondo questo Tribunale l'Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda della ricorrente. Infatti l'insorgente, chiamata a dimostrare in sede amministrativa che rispetto all'ultima decisione del 14 maggio 2021 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa in attività adatta al suo stato di salute. Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla decisione contestata (doc. B1-7) va trasmessa all'Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni. 2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va respinto. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1f bis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente. 2.8. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l'insorgente chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi

dell'art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C\_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). Nel caso in esame non può quindi essere chiesto il gratuito patrocinio, il RA 1 - rispettivamente il responsabile \_\_\_\_\_ - non essendo (parificato ad) un avvocato patentato. Può quindi essere postulata solo l'assistenza giudiziaria intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost; artt. 2 e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nel caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all'inserimento e di quelli prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso. Come esposto al considerando 2.5.2., gli atti prodotti in sede amministrativa non contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di salute dell'insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione 14 maggio 2021. Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 10 novembre 2023 la stessa risultava già da un esame sommario tardiva e, come tale, ininfluenza ai fini del presente giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.